



Decisione N. 6470 del 22 aprile 2022

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 22/03/2022

FATTO

Con ricorso presentato in data 24 novembre 2021, parte ricorrente esponeva di aver stipulato in data 21 ottobre 2016 con l'odierno convenuto un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, per un montante di 26.244,00 euro, da restituire mediante 108 rate mensili da 243,00 euro ciascuna.

Nel mese di aprile 2021 alla scadenza della cinquantaduesima rata il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrue le somme liquidate, inviava lettera di reclamo all'intermediario domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti, oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente si difendeva, precisando di avere già provveduto a rimborsare al cliente i costi accessori connessi al finanziamento in parola in coerenza con le pattuizioni contrattuali e con l'art. 125 sexies TUB, avendo restituito la quota parte non maturata delle commissioni di gestione; le altre voci di costo accessorie al credito, ossia gli oneri di distribuzione e le spese di istruttoria, non sono state oggetto di retrocessione poiché remunerative di attività propedeutiche alla stipula del

Pag. 2/5

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6470 del 22 aprile 2022

contratto e non all'esecuzione dello stesso; in particolare, le spese di istruttoria rappresentano un costo prodromico al contratto, trattandosi di un onere riferito ad una attività di valutazione preliminare del merito creditizio del cliente e di pre-analisi volta ad accertare essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa e, quindi, la fattibilità dell'operazione di finanziamento; quanto agli oneri di distribuzione, ovvero la retribuzione percepita dall'intermediario del credito (Agente in attività finanziaria), a cui il finanziato ha ritenuto discrezionalmente e autonomamente di rivolgersi al fine di ottenere assistenza e consulenza per le attività di ricerca di un finanziamento adeguato alle proprie esigenze, deve ritenersi legittimamente acquisita da parte del medesimo e non ripetibile; quanto sopra non è messo in discussione dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che interpreta l'art. 16 della direttiva CE 2008/48 e non l'art. 125 *sexies* del TUB, che, quindi, mantiene a tutt'oggi, il suo perimetro di efficacia, limitato al rimborso dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto (così detti *recurring* che maturano nell'arco della vita contrattuale) e tra i quali, come detto sopra, non rientrano il costo per istruttoria e gli oneri di distribuzione.

Pertanto concludeva chiedendo all'Arbitro il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

Nessuna delle parti depositava memorie di replica.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-*sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6470 del 22 aprile 2022

Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue:

"Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data".

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa.

Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6470 del 22 aprile 2022

alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che *"all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor", aggiungendo che " l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale" e "non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea".*

Ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva che la domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione, aventi natura *up front* secondo l'orientamento condiviso da tutti i Collegi, in quanto remuneranti attività circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito, non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI